

CONTROLLO DEI PRODUTTORI DELLE BEVANDE SPIRITOSE IG

Una volta ottenuta la registrazione “definitiva”, e la conseguente annotazione nel Registro comunitario delle DOP e IGP, ogni Stato membro provvede alla gestione delle indicazioni geografiche di propria competenza. Il Decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 definisce le modalità di gestione dell’IG – uniformandola ai regimi di qualità certificata già previsti per DOP, IGP (anche enologiche) e ai prodotti biologici – prevedendo che l’ente che ha proposto la scheda tecnica debba provvedere ad individuare l’Organismo di controllo, scegliendolo in un elenco detenuto dal MIPAAF –ICQRF, che avrà il compito di verificare la rispondenza dei requisiti della scheda tecnica nel prodotto commercializzato e a certificarlo. Per poter operare, l’Organismo deve produrre un “piano dei controlli” che sarà sottoposto anch’esso alla valutazione e approvazione dell’ICQRF.

Una volta scelto l’organismo di controllo e approvato il piano dei controlli, i produttori possono avviare la certificazione dell’indicazione geografica della bevanda spiritosa e la sua commercializzazione.